

Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 57 del 8/4/2014

ALLEGATO N. 5

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI AL COMUNE DI CORSICO

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei al Comune di Corsico, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 03/04/2008 e da ultimo con deliberazione n. 11 del 02/03/2010.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi individuali esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura:
 - a) saltuaria o occasionale: la prestazione è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa;
 - b) come collaborazione coordinata e continuativa: la prestazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale e svolta in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica e prestabilita e senza vincoli di subordinazione.
3. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate negli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
4. Restano esclusi dalla presente disciplina i casi contemplati al successivo art. 10.

Art. 2 – Programmazione e determinazione della spesa

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali dell'ente stabilite dalla legge o previste nel programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale.
2. La spesa annua complessiva che può essere destinata al finanziamento degli incarichi esterni è fissata nel bilancio di previsione.
3. Nel tetto di spesa non si computano gli incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento

1. L'Amministrazione conferisce incarichi per un periodo determinato, in riferimento alla realizzazione di propri programmi o progetti e solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico.
2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
 - b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata ;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Art. 4 – Competenze

L'espletamento delle procedure finalizzate alla selezione di esperti ed al conferimento dell'incarico, la sottoscrizione del relativo disciplinare l'adozione di ogni altro relativo atto e provvedimento sono attribuiti ai dirigenti secondo le rispettive competenze.

Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative.

2. A tale fine il dirigente del settore interessato predispose un apposito avviso nel quale sono indicati:

- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- d) la durata dell'incarico;
- e) il compenso previsto, le modalità di pagamento ed il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri di comparazione.

4. Il conferimento dell'incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti nell'avviso;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non procedimenti penali in corso.

Art. 6 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il dirigente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi – anche mediante espressione di un punteggio - gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti elementi:

- a) esame dei titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il dirigente può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. L'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- b) in casi di particolare urgenza ovvero quando le condizioni per la realizzazione delle attività oggetto dell'incarico non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e) quando sia necessario salvaguardare esigenze di continuità della prestazione per il particolare rapporto interpersonale instauratosi tra il professionista e gli utenti (minori, anziani, portatori di handicap, ecc...).

f) comma soppresso

Art. 8 - Formalizzazione e durata dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga solo nei casi indicati al successivo comma 3;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
- del compenso pattuito e le modalità di pagamento.

3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Art. 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, l'Amministrazione può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un congruo termine ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normative vigente.

Art. 10 – Esclusioni

a) Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- gli incarichi inerenti la progettazione e le attività ad essa connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del d.lgs. 163/2006;
- gli incarichi riferiti a prestazioni di servizi obbligatori ;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- gli incarichi prestati nell’ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- commissioni di gara e/o concorso;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione, l’assistenza e la domiciliazione.

Art. 11 – Adempimenti, pubblicità ed efficacia

1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. Dell’avviso di cui all’art. 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell’amministrazione.

3. Dell’esito della procedura comparativa di cui all’art. 5 deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

4. I provvedimenti di affidamento degli incarichi individuali sono pubblicati sul sito web dell’Amministrazione nei quali sono evidenziati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato (art. 3, comma 54, legge 24.12.2007 n. 244).

5. L’efficacia dei contratti di collaborazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge 24.12.2007 n. 244 “decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”.

Art. 12 – Società partecipate

1. Le società partecipate dal Comune di Corsico, che svolgono servizi *in house*, costituite o costituite, devono assumere a riferimento i principi e gli obblighi in materia di conferimento di incarichi prescritti dal presente regolamento;

2. Il consiglio di amministrazione delle società partecipate trasmette al Comune l’elenco annuale degli incarichi affidati al fine di consentire il controllo sul rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Disposizioni finali

Il presente regolamento modifica il precedente testo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 16/12/2008.